

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1585

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(FRATTINI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero

Presentato il 18 settembre 2001

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. L'entrata in vigore il 13 maggio 2000 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, ha determinato un profondo mutamento del quadro giuridico generale di riferimento per la categoria del personale assunto a contratto dagli Uffici diplomatico-consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

L'innovazione fondamentale introdotta dal decreto legislativo n. 103 del 2000 è la riconduzione degli schemi contrattuali utilizzabili per regolare tale genere di rapporti di impiego a due categorie: i contratti di lavoro regolati dalla legge locale ed i contratti di lavoro regolati dalla legge italiana. Quest'ultima categoria viene disciplinata dalla nuova normativa quale tipologia residuale, destinata ad esaurirsi con la progressiva fuoriuscita dal contin-

gente ordinario di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 2000, erano titolari di contratto a legge italiana. Il decreto legislativo in questione, infatti, prevede che tutti i nuovi contratti di assunzione siano stipulati sulla base di schemi contrattuali fondati sulla legge locale.

2. Se la cornice normativa introdotta con la riforma ha condotto alla semplificazione ed alla razionalizzazione di un settore, quale quello del personale a contratto, di sensibile rilievo per la funzionalità degli uffici all'estero, l'applicazione concreta ha nondimeno fatto emergere taluni aspetti problematici che hanno indotto ad una riflessione approfondita circa i possibili miglioramenti.

Alcune di queste questioni peraltro possono trovare la loro soluzione solamente intervenendo sullo stesso decreto legislativo n. 103 del 2000, concernendo per lo più l'affinamento e l'integrazione di specifici istituti da questo contemplati: è il caso del diritto di opzione per il regime contrattuale italiano; del trattamento dei trasferimenti di sede per motivi personali; delle provvidenze scolastiche per situazioni legate alle condizioni del Paese di servizio; della cessazione per limiti d'età.

Sugli aspetti sopra richiamati viva è stata pertanto, nel corso del primo anno di vigenza della riforma, l'attenzione delle organizzazioni sindacali e degli stessi impiegati a contratto, circostanza che ha condotto ad un dialogo fattivo ed in spirito di aperta collaborazione, condotto dall'Amministrazione nella consapevolezza della necessità di difendere i notevoli risultati conseguiti con la riforma — in termini, come detto, di razionalizzazione normativa — ed al contempo di verificare ogni possibilità di ulteriore perfezionamento della stessa.

L'ottica adottata in questa fase è stata anche quella di favorire una lineare e puntuale transizione dai vecchi contratti di impiego ai nuovi schemi contrattuali, nel termine e secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 103 del 2000.

3. Oltre alle questioni direttamente connesse con l'applicazione della riforma

introdotta dal decreto legislativo n. 103 del 2000, si sono altresì resi progressivamente evidenti aspetti attinenti alla situazione generale del contingente di impiegati a contratto, fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in 1827 unità per ambasciate e consolati e 450 unità per gli Istituti italiani di cultura all'estero. A questi, si aggiungono ulteriori 200 unità (così detti « impiegati a contratto Schengen ») assunte in applicazione del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

In tale contesto, è emersa l'esigenza di conseguire il completamento delle piante organiche delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri — il cui personale è destinato per il 50 per cento a prestare servizio nelle sedi all'estero — utilizzando anche le esperienze e professionalità maturate nelle sedi all'estero dal personale a contratto, prevedendone il graduale passaggio nei ruoli tramite concorso. L'inserimento di duecento impiegati a contratto nei ruoli consentirebbe quindi il progressivo assorbimento del cosiddetto « personale Schengen » nel contingente ordinario di personale a contratto.

4. Le immissioni nei ruoli organici delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri contemplate dagli articoli 1 e 2 del presente provvedimento avverranno in deroga a quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le richieste di assunzioni provenienti dalle pubbliche amministrazioni. Infatti, tali immissioni nei ruoli debbono ritenersi autorizzate *ex lege* in base all'articolo 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale prevede la reintegrazione della dotazione organica delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, individuandone anche la relativa copertura finanziaria.

5. Il quadro sinteticamente esposto ai punti che precedono è alla base del presente disegno di legge, il quale intende rispondere ai due ordini di esigenze sopra evocate: da un lato, portare a compimento, perfezionandola, la nuova normativa in tema di personale a contratto; dall'altro, venire incontro ad esigenze operative e

funzionali, legate anche ai compiti accresciuti dell'Amministrazione nel settore dei rapporti con gli altri Stati, della tutela dei connazionali all'estero e della promozione politica, commerciale e culturale, realizzando il passaggio nei ruoli di duecento unità di personale a contratto.

Si fornisce, qui di seguito, un'esposizione relativa all'articolato proposto con il presente disegno di legge.

Articolo 1 (*Proroga di termini*).

La norma completa il processo di passaggio nei ruoli del Ministero degli affari esteri, tramite concorso, del contingente di personale con contratto a tempo indeterminato di cittadinanza italiana presso le ambasciate ed i consolati contemplato dall'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Vengono infatti estesi i termini per l'effettuazione dei concorsi di assunzione nei ruoli del residuo del contingente di cinquanta unità il cui ingresso era originariamente previsto nel 1999.

Tale soluzione era già contemplata nell'atto Camera n. 6561-*septies*, approvato dalle Commissioni competenti e quindi decaduto per fine della legislatura.

La misura risponde ad una precisa esigenza dell'Amministrazione, relativa alla copertura dei posti in organico nell'area funzionale B tramite l'immissione di personale con esperienza pluriennale di lavoro negli uffici diplomatico-consolari.

Articolo 2 (*Immissioni nei ruoli organici*).

La norma prevede, tramite il meccanismo già contemplato dalla citata legge n. 662 del 1996, l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri di duecento unità di personale a contratto nell'arco temporale di un quinquennio, per un massimo di cento unità all'anno.

Le immissioni avranno luogo a seguito di concorsi *ad hoc* ovvero tramite la quota del 10 per cento riservata, per i concorsi dall'esterno, agli impiegati a contratto in base all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,

n. 18, come sostituito dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.

Conformemente al principio introdotto con il citato decreto legislativo n. 103 del 2000, gli impiegati così immessi nei ruoli saranno chiamati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale per un periodo minimo di diciotto mesi entro quattro anni dall'assunzione.

La norma risponde ad una precisa esigenza dell'Amministrazione, volta a completare i quadri organici del personale di ruolo appartenente alle aree funzionali; ciò al fine di fare fronte al crescente impegno nel contesto delle relazioni internazionali del Paese.

L'ultimo comma, infine, si riferisce al contingente di duecento, unità a contratto che gli uffici diplomatico-consolari possono complessivamente assumere in base alla legge 8 agosto 1996, n. 426, per l'espletamento di mansioni esecutive connesse con la gestione informatizzata del settore visti, a seguito dell'ingresso dell'Italia nella cosiddetta « area Schengen ».

La scadenza originaria del predetto contingente — fissata a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 426 del 1996 — è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2001, dalla legge 28 luglio 1999, n. 266.

La norma proposta risponde ad un'esigenza fortemente avvertita dall'Amministrazione e dalle sedi all'estero, soprattutto quelle maggiormente sottoposte alla pressione delle richieste di visti d'ingresso per l'« area Schengen ». Il venire meno di tale contingente causerebbe infatti un indubbio, grave nocimento alla funzionalità dell'intero settore visti, alla luce delle specifiche professionalità ed esperienze tecniche delle quali tale categoria di impiegati a contratto è portatrice.

Con l'entrata in vigore della norma, gli impiegati già in servizio al 31 dicembre 2001 verranno riassunti in servizio dalle rispettive sedi, quale contingente sovrannumerario e ad esaurimento. L'Amministrazione conta comunque, con l'immissione nei ruoli delle duecento unità a contratto di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, di riassorbire tali impie-

gati nel contingente ordinario nell'arco massimo di cinque anni. Sulla base tuttavia del numero prevedibile di « impiegati Schengen » disponibili per la riassunzione alla data di entrata in vigore della legge, nonché del ritmo di immissione dei ruoli degli impiegati a contratto del contingente ordinario, si ritiene di poter esaurire il riassorbimento del « contingente Schengen » nell'arco temporale di ventiquattro mesi.

Articolo 3 (*Opzioni*).

Viene riaperto, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il termine per esercitare la facoltà di opzione per il regime contrattuale italiano a favore di due categorie di impiegati con cittadinanza italiana escluse da tale facoltà dal decreto legislativo n. 103 del 2000: gli impiegati con contratto di prima assunzione, a tempo determinato con validità biennale e rinnovabile, in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari; gli impiegati con contratto di prima assunzione, a tempo determinato con validità biennale mai rinnovato alla data del 13 maggio 2000, in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero.

Con l'esercizio dell'opzione, i predetti impiegati potranno sottoscrivere un nuovo documento d'impiego regolato dalla legge italiana in analogia con le categorie per le quali tale facoltà era già prevista dal decreto legislativo n. 103 del 2000, e cioè: gli impiegati con doppia cittadinanza degli Uffici diplomatici e consolari, titolari di contratto a tempo indeterminato; gli impiegati cittadini italiani degli Istituti italiani di cultura all'estero, con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato ma rinnovato almeno una volta.

La norma proposta risponde ad evidenti ragioni di equità di trattamento per gli impiegati a contratto con cittadinanza italiana, consentendo loro di optare per un rapporto contrattuale di legge italiana.

Articolo 4 (*Provvidenze scolastiche*).

Per i casi in cui, in ragione dell'obiettiva e documentata situazione del Paese di

servizio, sia impossibile la frequenza di istituti universitari *in loco* da parte dei figli maggiorenni degli impiegati di legge italiana, viene previsto un rimborso parziale degli oneri universitari sostenuti all'estero. La misura del rimborso, che viene determinata annualmente da un decreto interministeriale sulla base delle disponibilità finanziarie, trova il duplice limite del 60 per cento del totale delle spese effettive e del 5 per cento della retribuzione dell'impiegato.

L'istituto viene incontro ad un'esigenza di equità sostanziale, per situazioni eccezionali da valutarsi caso per caso.

Articolo 5 (*Assunzione presso altro ufficio*).

Per i casi di cessazione dal servizio dovuti a gravi e documentate ragioni personali, il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 prevede attualmente, all'articolo 160, che l'Amministrazione si impegni a riassumere l'impiegato in altro ufficio, mantenendo in suo favore l'anzianità pregressa. Per i casi di ricollocazione a seguito di chiusura dell'ufficio, invece, oltre al mantenimento dell'anzianità la norma citata consente anche il mantenimento dello stesso regime contrattuale.

A fini di equità, viene quindi equiparato il trattamento delle due diverse fattispecie, consentendo anche agli impiegati trasferiti per ragioni di ordine personale di firmare un nuovo contratto con la nuova sede regolato dalla stessa legge che disciplinava il precedente rapporto d'impiego.

La fattispecie della ricollocazione per ragioni personali verrà attivata solamente in situazioni eccezionali, con una valutazione specifica caso per caso.

Articolo 6 (*Cessazione dal servizio per limiti d'età*).

Attualmente, in base all'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli impiegati a contratto cessano dal servizio per limiti d'età al compimento del sessantacinquesimo anno, salvo — per il personale di legge

locale — eventuali diversi limiti disposti dalla normativa locale.

Con la norma proposta, agli impiegati di legge italiana viene estesa la previsione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che contempla la facoltà per gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti d'età per essi previsti.

Si tratta di una norma che risponde ad un principio di uniformità di tratta-

mento in favore di impiegati il cui rapporto di lavoro è sottoposto alla legislazione ed alla contrattazione collettiva italiane.

Articolo 7 (*Copertura finanziaria*).

La disposizione provvede al reperimento dei mezzi per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Si riporta qui di seguito, per ogni articolo del disegno di legge, la valutazione dell'impatto finanziario.

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini).

La proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nella posizione economica B3, di personale a contratto con mansioni di concetto non implica oneri aggiuntivi per l'erario, in quanto verrebbero occupate posizioni in organico la cui copertura finanziaria è già prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge 28 luglio 1999, n. 266. La misura proposta, infatti, costituisce attuazione delle disposizioni della legge n. 266 del 1999 per la reintegrazione delle piante organiche del Ministero degli affari esteri.

In particolare, considerato che un impiegato con posizione economica B3 comporta un costo annuo complessivo per lire 48,965 milioni, la spesa derivante dall'articolo 1 ammonta a lire 2.448,25 milioni (48,965 milioni moltiplicato per 50 unità).

Tale onere trova copertura con le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 266 del 1999, il quale prevede la copertura dei costi per la reintegrazione della dotazione organica del Ministero degli affari esteri, individuati nella somma di lire 47.038 milioni a decorrere dall'anno 2001.

Infatti, sulla base della programmazione della riqualificazione del personale e della reintegrazione delle piante organiche, con particolare riguardo alle assunzioni esterne, risultano disponibili, per l'anno 2002 e seguenti, lire 9.400 milioni, sufficienti a coprire l'onere di cui sopra.

Poiché il personale a contratto che transita nei ruoli è chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale, si determina addirittura un risparmio netto, in virtù della differenza tra i livelli retributivi medi del personale con contratto a tempo indeterminato di legge italiana e quelli del personale che verrebbe assunto in sostituzione, con contratti di legge locale. Infatti, considerato che il costo annuo medio degli impiegati con contratto di legge italiana con mansioni di concetto in servizio alla data del 23 dicembre 1996 è di lire 117 milioni, per una spesa complessiva di lire 5.850 milioni (lire 117 milioni moltiplicato per 50 unità); considerato invece che il costo annuo medio degli impiegati a contratto nuovi assunti *in loco* con contratto regolato dalla legge locale, con mansioni di concetto, è di lire

55,1 milioni, per una spesa complessiva di lire 2.775 milioni (lire 55,1 milioni moltiplicato per 50 unità), ne risulterebbe un minor onere per lire 3.095 milioni.

ARTICOLO 2.

(Immissioni nei ruoli organici).

Per l'accesso ai ruoli del Ministero degli affari esteri di impiegati a contratto di cittadinanza italiana attraverso concorsi loro riservati, valgono considerazioni analoghe a quelle svolte per l'articolo 1. Anche tale misura, infatti, costituisce attuazione delle disposizioni della legge n. 266 del 1999 per la reintegrazione delle piante organiche del Ministero degli affari esteri.

La spesa derivante dal passaggio in esame è:

lire 4.588,000 milioni per l'anno 2002 (lire 45,880 milioni moltiplicato per 100 unità);

lire 6.881,85 milioni per l'anno 2003 (lire 45,880 milioni moltiplicati per 50 unità, da aggiungere a lire 4.588 milioni);

9.176 milioni per l'anno 2004 e successivi (lire 45,88 milioni moltiplicati per 50 unità, da aggiungere a lire 6.881,85 milioni).

Tale onere trova copertura con le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 266 del 1999, il quale provvede alla copertura dei costi per la reintegrazione della dotazione organica del Ministero degli affari esteri, individuati nella somma di lire 47.038 milioni a decorrere dall'anno 2001.

Infatti, sulla base della programmazione della riqualificazione del personale e della reintegrazione delle piante organiche, con particolare riguardo alle assunzioni esterne, risultano disponibili, per l'anno 2002 e seguenti, lire 9.400 milioni, sufficienti a coprire l'onere di cui sopra.

Le vacanze che si determineranno nel contingente ordinario di personale a contratto saranno destinate ad assorbire le corrispondenti duecento unità del cosiddetto « contingente Schengen », la cui scadenza — in base all'articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266 — è stata prorogata al 31 dicembre 2001 e per le quali è prevista l'integrazione nel contingente ordinario, in posizione sovrannumeraria, con contratti a tempo indeterminato.

In considerazione del prevedibile intervallo di alcuni mesi tra lo scadere del « contingente Schengen » e la data di entrata in vigore della legge, si ritiene che solamente una quota degli impiegati a contratto che saranno in servizio al 31 dicembre prossimo (circa 180) potrà essere riassunta in servizio. Infatti, appare verosimile che desisteranno coloro i quali, nelle more, avranno trovato altre opportunità di lavoro. Tale considerazione induce a ritenere che il contingente in questione verrebbe ridotto a non più di 150 unità.

L'onere relativo, sulla base di una retribuzione media di lire 37,5 milioni e nell'ipotesi dell'assunzione di 150 impiegati, può pertanto

essere quantificato in lire 1.875 milioni per il solo anno 2002. Infatti, solamente in tale anno si avranno unità sovranumerarie (50 unità) rispetto a quelle inquadrare nei ruoli del Ministero ai sensi del comma 1, atteso che l'assunzione a tempo indeterminato delle unità Schengen avverrà in concomitanza con l'avvio dell'immissione nei ruoli delle 200 unità contemplate nel comma 1. Sulla base del ritmo atteso di immissione nei ruoli, le unità Schengen dovrebbero poter essere integrate nel contingente ordinario entro ventiquattro mesi.

Si ritiene opportuno precisare quanto segue:

gli impiegati a contratto di legge italiana con mansioni di concetto, cui si riferisce l'articolo 1, la cui retribuzione ha un costo medio annuale di lire 117 milioni sono quelli i cui livelli retributivi erano rapportati a percentuali varianti tra il 68 ed il 95 per cento delle indennità di servizio all'estero del personale di ruolo con mansioni corrispondenti;

gli impiegati a contratto di nuova assunzione, il cui costo medio annuo è indicato in lire 55,1 milioni, sono coloro che vengono assunti con contratto a legge locale, ai sensi della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 103 del 2000;

gli impiegati il cui costo medio annuo è indicato in lire 48,956 milioni sono le unità di ruolo della posizione economica B3;

gli impiegati il cui costo medio annuo è indicato in lire 45,88 milioni sono le unità di ruolo della posizione economica B2.

ARTICOLO 3.

(Opzioni).

La riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per il contratto di impiego regolato dalla legge italiana, in favore di due categorie di impiegati a contratto, non determina oneri aggiuntivi a carico dell'erario, in quanto, pur variando la legge regolatrice del contratto, non viene modificato il livello retributivo.

ARTICOLO 4.

(Provvidenze scolastiche).

Trattandosi di misura che si attiverebbe solamente in presenza di circostanze eccezionali, valutabili caso per caso, sulla base dei casi di reale situazione di emergenza verificatisi negli ultimi anni è ipotizzabile la concessione del rimborso in questione ad un massimo da cinque a dieci impiegati all'anno. Ipotizzando inoltre il rimborso nella misura massima consentita, pari al 5 per cento della retribuzione, su una retribuzione media su tutto il contingente di lire 60 milioni annue, ne risulterebbe un onere massimo di lire 30 milioni.

ARTICOLO 5.

(Assunzione presso altro ufficio).

Il mantenimento del medesimo regime contrattuale al personale che viene ricollocato, a domanda, presso altra sede per gravi e documentati motivi personali, non determina oneri aggiuntivi a carico dell'erario, sia perché si tratta di casi eccezionali da decidere caso per caso, sia perché si verificherebbe solamente lo spostamento della sede di servizio nell'ambito del contingente ordinario.

ARTICOLO 6.

(Cessazione dal servizio per limiti di età).

L'estensione agli impiegati di legge italiana della facoltà di permanere in servizio fino ai sessantasette anni non comporta oneri aggiuntivi, in quanto viene prolungata la permanenza in servizio e quindi il versamento degli oneri sociali, mentre viene rinviata l'erogazione delle relative prestazioni previdenziali a carico degli enti competenti.

RIEPILOGO ONERI

Anno 2002	1.875 milioni	(articolo 2)
	30 milioni	(articolo 4)
Totale anno 2002	1.905 milioni	
Anno 2003 e seguenti - onere a regime	30 milioni	(articolo 4)

ALLEGATO A
(Allegato integrativo alla relazione tecnica)

Tabella riassuntiva degli impegni di spesa programmata con la copertura degli oneri finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 luglio 1999, n. 266, per gli anni 2002 e 2003.

	Anno 2002	Anno 2003
Disponibilità finanziarie	47.038 milioni	47.038 milioni
Spesa programmata per riqualificazione	1.171,9 milioni	1.171,9 milioni
Impegno di spesa già programmata per reintegrazione piante organiche (assunzioni)	27.131,1 milioni	27.131,1 milioni
Altri oneri	18.735 milioni	18.735 milioni
Impegno di spesa totale programmata	47.038 milioni	47.038 milioni
Impegno di spesa già programmata per reintegrazione piante organiche	27.131,1 milioni	27.131,1 milioni
Impegno di spesa già finalizzato per reintegrazione piante organiche (assunzioni esterne)	17.731,1 milioni	17.731,1 milioni
Risorse con nuova finalizzazione per l'immissione in ruolo impiegati a contratto	9.400 milioni	9.400 milioni

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Il disegno di legge proposto interviene, completandole ed integrandole, su norme di legge vigenti, tutte attinenti alla materia del personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero.

Esso contribuisce a migliorare la compatibilità delle norme di riforma introdotte dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, con la normativa che disciplina il Ministero degli affari esteri, nonché con il quadro giuridico generale in tema di impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici.

I riferimenti normativi esterni ed interni, le definizioni giuridiche e le tecniche di modificazione ed abrogazione delle disposizioni vigenti si attengono alle direttive emanate con la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92.

Le norme sono conformi alla Costituzione, alla normativa comunitaria e non intervengono in materia di competenza delle regioni o delle autonomie locali, né in ambiti oggetto di precedenti interventi di delegificazione.

Segue un'analisi dei singoli articoli del disegno di legge.

ARTICOLO 1.

(Proroga di termini).

La norma riproduce il testo dell'articolo 9 dell'atto Camera n. 6561-*septies*, approvato in Commissione, ma decaduto per termine della legislatura.

Essa estende i termini di applicazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 2.

(Immissioni nei ruoli organici).

La norma è formulata sulla falsariga della legge 23 dicembre 1996, n. 662, precedente normativo più prossimo in tema di immissione di personale a contratto nei ruoli del Ministero degli affari esteri.

Per quanto concerne gli effetti dell'immissione nei ruoli (permanenza per un periodo minimo di diciotto mesi entro il quadriennio dall'assunzione), la norma tiene conto dei criteri già adottati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.

Quanto alla previsione di integrazione del contingente ordinario tramite gli impiegati assunti per i compiti connessi con l'ingresso dell'Italia nell'« area Schengen », il procedimento di immissione in posizione sovranumeraria è compatibile con il quadro giuridico generale ed è l'unico strumento che consenta l'utilizzazione del cosiddetto « contingente Schengen », oltre i limiti temporali della sua scadenza, posta l'esigenza di utilizzare il patrimonio di esperienze e professionalità specifiche della categoria.

ARTICOLO 3.

(Opzioni).

La norma risponde al principio della uguaglianza di trattamento tra impiegati di cittadinanza italiana, sanando un potenziale effetto distorsivo dell'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.

Essa prevede una riapertura di termini per l'esercizio della facoltà di opzione per contratti regolati dalla legge italiana, per situazioni maturate alla data del 13 maggio 2000.

ARTICOLO 4.

(Provvidenze scolastiche).

La norma modifica, con il sistema della novella, l'articolo 158-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.

Essa, prevedendo benefici economici per situazioni eccezionali, si applica solamente a seguito di un procedimento valutativo dell'Amministrazione, che pondera sia le fattispecie di fatto reclamate dal richiedente, sia la fattibilità finanziaria del contributo.

ARTICOLO 5.

(Assunzione presso altro ufficio).

Con il procedimento della novella, si interviene sull'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.

Con la modifica si prevencono effetti distorsivi e potenziali disparità di trattamento per situazioni equiparabili.

ARTICOLO 6.

(Cessazione dal servizio per limiti di età).

Con il procedimento della novella, si modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, migliorando la coerenza generale della norma con il quadro giuridico di riferimento per gli

impiegati civili dello Stato, in particolare l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

ARTICOLO 7.

(Copertura finanziaria).

Vengono indicati i mezzi per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. L'intervento legislativo si rivolge all'ambito di competenza del Ministero degli affari esteri, nelle sue diverse articolazioni. La regolamentazione dello *status* giuridico e del trattamento del personale assunto a contratto dagli Uffici diplomatico-consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero attiene agli ambiti normativi ed operativi dell'Amministrazione centrale, mentre gran parte degli aspetti attuativi ricade nelle competenze delle diramazioni periferiche, costituite da Ambasciate, Consolati ed Istituti italiani di cultura all'estero. Gli uffici all'estero, in effetti, fungono da « datori di lavoro » del personale in questione, poiché il rapporto d'impiego si crea con contratti sottoscritti *in loco*. I destinatari della legge sono gli impiegati assunti localmente con contratti sia di diritto locale, sia di legge italiana. Si tratta di un contingente massimo di 1.827 unità per Ambasciate e Consolati; di 450 unità per gli Istituti italiani di cultura all'estero; di 200 unità assunte da Ambasciate e Consolati per le esigenze connesse con l'ingresso dell'Italia nella cosiddetta « area Schengen ».

2. Le esigenze sociali, economiche e giuridiche alla base del disegno di legge si rifanno alla tipicità stessa del rapporto d'impiego della categoria in questione. Il delicato *fine-tuning* di normativa locale, legislazione generale sul lavoro italiana e normativa specifica del Ministero degli affari esteri determina la necessità di migliorare il quadro normativo introdotto con il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. In non pochi casi, alle esigenze di definire norme più coerenti con il quadro di riferimento generale, si accompagna la necessità di prevenire vere e proprie disparità di trattamento per situazioni identiche, di potenziale rilievo costituzionale.

3. L'atto normativo si propone quindi l'obiettivo generale di produrre una cornice giuridica per la categoria specifica quanto più possibile coerente ed in linea anche con l'esigenza di corrispondere ad esigenze estremamente differenziate in ragione delle specificità dei Paesi di servizio.

4. Le modifiche introdotte con il disegno di legge sono altresì compatibili con la sfera organizzativa dell'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni. Dal punto di vista finanziario, a fronte di oneri aggiuntivi per l'erario, peraltro ridotti alla misura minima necessaria e comunque in gran parte compensati da risparmi di ammontare quasi pari derivanti da altri articoli, il provvedimento prevede gli strumenti per assicurare la copertura finanziaria.

5. Considerate le sopra esposte esigenze di intervento, è stato valutato che il provvedimento di legge è quello meglio rispondente agli obiettivi, trattandosi di materia tutta regolata da fonti primarie.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

(Proroga di termini).

1. È prorogata, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la scadenza per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, della quota residua del contingente per il 1999 di cinquanta impiegati di cittadinanza italiana che, alla data del 23 dicembre 1996, erano in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista per il 1999.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato limitatamente all'inquadramento del solo personale a contratto con mansioni di concetto nella posizione economica B3.

ART. 2

(Immissioni nei ruoli organici).

1. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero possono essere immessi, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, in numero massimo di cento unità per anno, incluse le immissioni attuate ai sensi dell'articolo 167, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, sino al raggiungimento del numero complessivo di duecento unità nel corso del quinquennio

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le immissioni hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati in possesso dei requisiti prescritti per le posizioni economiche delle aree funzionali e i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole.

3. Le procedure concorsuali sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

4. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

5. Il contingente di 1.827 impiegati a contratto di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è integrato delle unità di personale a contratto assunte ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, la cui scadenza contrattuale è stata prorogata al 31 dicembre 2001 dall'articolo 6 della legge 28 luglio 1999, n. 266, purché in servizio alla data del 31 dicembre 2001, anche in sovrannumero fino al loro progressivo riassorbimento.

ART. 3

(Opzioni).

1. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari in possesso alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, possono, en-

tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, optare per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.

2. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto in possesso di cittadinanza italiana in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero i quali alla data del 13 maggio 2000 erano titolari di contratto di prima assunzione per il quale non è intervenuto alla stessa data un rinnovo, possono optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.

ART. 4

(Provvidenze scolastiche).

1. Dopo l'articolo 158-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è inserito il seguente:

« ART. 158-*ter* — *(Provvidenze scolastiche)*. — 1. Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la situazione della sede di servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione universitaria sul posto, può essere accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative all'iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti universitari in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

2. I rimborsi sono riconosciuti in una misura percentuale da determinare, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non può comunque essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio.

3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non può eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento dell'ammontare annuo della retribuzione base contrattualmente prevista ».

ART. 5

(Assunzione presso altro ufficio).

1. Il secondo comma dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, può in via eccezionale essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva la precedente anzianità di servizio ed il precedente regime contrattuale ».

ART. 6

(Cessazione dal servizio per limiti di età).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è inserito il seguente:

« 3-bis. È in facoltà del personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti ».

ART. 7

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.905 milioni per l'anno 2002 e in lire 30 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0008020